



# RIFORMA DELLO SPORT

**Avv. Guido Martinelli**

## Riforma dello sport

**D. Lgs. 28.02.2021 N.36** attuazione dell'articolo 5 della legge 8.08.2019 n.86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di **enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo** (G.U. n. 67 del 18.03.2021)

**D. Lgs. 28.02.2021 N.37** attuazione dell'articolo 6 della legge 8.08.2019 n.86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive di accesso ed esercizio della professione di **agente sportivo** (G.U. n. 67 del 18.03.2021)

**D. Lgs. 28.02.2021 N.38** attuazione dell'articolo 7 della legge 8.08.2019 n.86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli **impianti sportivi** e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (G.U. n. 68 del 19.03.2021)

**D. Lgs. 28.02.2021 N.39** attuazione dell'articolo 8 della legge 8.08.2019 n.86, recante **semplificazione** di adempimenti relativi agli organismi sportivi (G. U. n. 68 del 19.03.2021)

**D. Lgs. 28.02.2021 N.40** attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante misure in materia di sicurezza nelle **discipline sportive invernali** (G.U. n. 68 del 19.03.2021)

## Art. 10 co 13 quater D.L. n. 73/21 conv. L. n. 106/21

*“**D. Lgs. 28.02.2021 N.36** le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 luglio 2023 ad esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022*

**D. Lgs. 28.02.2021 N.37:** si applica dal 1 gennaio 2023

**D. Lgs. 28.02.2021 N.38** si applica dal 1 gennaio 2023

**D. Lgs. 28.02.2021 N.39** si applica dal 31 agosto 2022

**D. Lgs. 28.02.2021 N.40** si applica dal 1 gennaio 2022

## Il lavoro sportivo prima della riforma

La Suprema Corte di Cassazione con una serie di sentenze, tutte emesse tra dicembre e gennaio 2022, sul lavoro sportivo dilettantistico (oltre 30, alcune sono: n. 41397/2021; n. 41467/2021; n. 41418/2021; n. 41419/2021; n. 41420/2021; n. 41468/2021; n. 41570/2021; n. 41729/2021; n. 175/2022 e n. 177/2022), tutte della sezione lavoro, ha ritenuto **che in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir non possano essere riconosciuti** (“... non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono ...”). 2022

## La Cassazione e il rapporto di lavoro sportivo

La Cassazione chiarisce che i compensi ex art. 67 Tuir possono essere riconosciuti purchè:

- 1) le prestazioni siano contenute nei limiti monetari prefissati e relative alle dettagliate attività,
- 2) a condizione che chi invoca l'esenzione dimostri la fonte del reddito,
- 3) la natura sostanziale dilettantistica dell'ente erogatore ,
- 4) lo svolgimento della prestazione *“in ragione del vincolo associativo esistente tra prestatore e associazione o a società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale”*,
- 5) il soggetto percettore non svolga tale attività con carattere professionale e cioè *“in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo”*.

## Le parti nella riforma del lavoro sportivo

---

- Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al RAS
- Enti del terzo settore iscritti al RAS
- FSN / DSA / EPS
- Tesserati

SPARISCE LA DISCIPLINA SUI COMPENSI REDDITI  
DIVERSI

# Il lavoro sportivo dopo la riforma

---

Prestazioni gratuite: Volontari

Prestazioni retribuite: Lavoratori sportivi

Collaboratori amministrativi – gestionali

Addetti agli impianti sportivi

Amministratori

# Art. 29 D.lgs n. 36/21

## Prestazioni sportive dei volontari

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute s.p.a. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari **sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.**
2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica **l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.**



## Il volontariato a confronto

- **Art. 29 d.lgs. n. 36:** i volontari: «mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti ma **esclusivamente con finalità amatoriali**
- **Art. 17 cts:** i volontari: «mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto ed **esclusivamente per fini di solidarietà**
- **LA FIGURA DI VOLONTARIO NON COINCIDE NECESSARIAMENTE CON QUELLA DI TESSERATO O DI SOCIO /ASSOCIATO**
- **COME INDIVIDUARE I VOLONTARI NELLO SPORT. GLI ATLETI? I DIRIGENTI?**
- **COMPATIBILITA' TRA LAVORATORE SPORTIVO PER UN SODALIZIO SPORTIVO E VOLONTARIO PER FSN / DSA / EPS**
- **OBBLIGO PER LE SPORTIVE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI VIDIMATO??**

# I volontari a titolo gratuito

- 1) Motivazione (*gratia vel benevolentia causae*) da acquisire
- 2) Nessun obbligo fiscale
- 3) Nessun obbligo previdenziale
- 4) E' possibile riconoscere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute
- 5) Copertura assicurativa morte e invalidità permanente per i tesserati delle sportive + **responsabilità civile per terzo settore e sport post riforma**
- 6) **Responsabilità degli amministratori in caso di mancata indicazione dei volontari e conseguente mancata copertura assicurativa**

Il decreto correttivo si propone di andare incontro alle esigenze emerse nel corso delle audizioni, apprestando soluzioni diverse a seconda delle aree di attività dilettantistiche:

- l'attività di base svolta essenzialmente con prestazioni volontarie (che, in analogia alle disposizioni del terzo settore, è prevista a titolo esclusivamente volontario) o con compensi di natura minimale fino a 5.000 euro massimo a percettore (in analogia a quanto già previsto dalla allora Enpals nella circolare n. 13 del 2006 e dalla vigente disciplina sui compensi occasionali) per la quale non è previsto alcun nuovo adempimento o aumento di costo;
- l'attività giovanile e di avviamento: nella quale potranno operare lavoratori che percepiscono fino a 15.000 euro massimo all'anno. Per gli importi eccedenti i 5.000 euro sarà riconosciuta tutela sotto il profilo lavoristico ma nessuna ritenuta fiscale. Questo consentirà di ridurre il costo complessivo a carico di asd e ssd, rispetto al testo vigente, di circa il 24 per cento, e di contenere l'aumento mediamente al 7 per cento che viene integralmente destinato alla previdenza del lavoratore, finora non riconosciutagli, a parità di netto da percepire;
- attività dilettantistica apicale di vertice: nella quale potranno operare lavoratori sportivi che percepiscono oltre 15.000 euro all'anno. Regolare assoggettamento per la parte eccedente i 15.000 euro a ritenuta fiscale e, per la parte eccedente i 5.000 euro, a ritenuta previdenziale. Questo consentirà di ridurre il costo complessivo a carico di asd e ssd, rispetto al testo vigente, di circa il 23 per cento, e di contenere l'aumento mediamente al 9 per cento che viene integralmente destinato alla previdenza a favore del lavoratore, finora non riconosciutagli, a parità di netto da percepire.

# I lavoratori sportivi

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un **corrispettivo**. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

2. Ricorrendone i presupposti, **l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.**

## La certificazione dei rapporti di lavoro

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle **organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi** interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. (abrogato)

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo **si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.**

## I lavoratori sportivi pubblici dipendenti

*6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.*

*6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. **Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.***

## Il lavoro sportivo dilettantistico come co.co.co.

1. *Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.*
2. *Nell'area del dilettantismo, il lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:*
  - a) *la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;*
  - b) *le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.*

## Trattamento pensionistico

L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori ad € 5.000,00 e fino ad un massimale, attualmente di 105.014,00.

Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo, la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. 1/3 è carico del percipiente ed i 2/3 a carico del committente.

**Con il versamento del 2,03% alla Gestione separata Inps viene garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale; Disoccupazione.**



## Trattamento fiscale

*I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.*

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

- **PROBLEMA DEL CUMULO DI PIU' COMPENSI DA LAVORO SPORTIVO**
- **PROBLEMA DELLO SPORTIVO CHE FA ATTIVITA' PER SOGGETTI NON SPORTIVI**

## Trattamento fiscale

Pertanto, l'attuale limite di non imponibilità di € 10.000,00, previsto nell'art. 69 del TUIR, è con il correttivo di € 15.000,00.

E' importante evidenziare che i compensi erogati per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «*redditi diversi*», ma, per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano «*redditi assimilati al lavoro dipendente*», mentre, per quanto concerne i titolari di partita Iva, restano tra i «*redditi di lavoro autonomo*».

SI CUMULANO PERTANTO CON GLI ALTRI REDDITI

IRAP

SE SI PARTISSE AL PRIMO LUGLIO DOPPIA FASCIA ESENTE

## Trattamento premiale

- Le somme versate ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico dal CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle **competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali**, sono soggette ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

## Gli adempimenti

- Dal 31 agosto 2021 è operativo, presso il Dipartimento per lo sport è stato istituito, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da e affiliata a una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
- Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano

ADEMPIMENTO	FUNZIONI NEL REGISTRO PREVISTE NEL CORRETTIVO
1) <u>Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro</u>	Possibilità di effettuare mediante il Registro, ove sarà inserita apposita funzione che consente la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego
1) <u>Comunicazione "UNIEMENS" all'INPS</u>	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro
1) <u>Emissione di cedolino paga</u>	Per gli importi fino ad € 15.000,00, il Committente non dovrà emettere nessun cedolino paga, in quanto all'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale.

ADEMPIMENTO	FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO
<u>Predisposizione del modello F24</u>	Possibilità di generarla tramite il Registro mediante il Registro
<u>Comunicazione all'INAIL e liquidazione saldo del premio dovuto</u>	Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro
<u>Predisposizione della Certificazione Unica</u>	Generazione della Certificazione e predisposizione di file per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate mediante intermediario

# Gli apprendisti

1. *Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani **atleti**, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che **favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva**, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, **le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche** possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).*
2. *Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.*

# La tutela sanitaria dei lavoratori

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo **disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute**, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le norme di cui al comma 1, **possono**, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che **svolga prestazioni di carattere non occasionale**, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.



# L'idoneità sportiva agonistica e non agonistica

4. *Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.*
5. *Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.*
6. *Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.*
- 6-bis. *Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.*

- 1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.*
- 2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.*

3. *Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo.*
4. *Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4.*

## La copertura previdenziale

- 3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.*
- 4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico*

## Costi contributivi

5. *Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.*
6. **Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento.**
7. *Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa–iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro*

## Costi contributivi

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **25 per cento**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.
- 8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

## Facilitazioni

- 8-ter. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
- 8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.
- 8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

## Le collaborazioni amministrativo-gestionali

- 1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.*
- 2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.*
- 3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.*



## Le collaborazioni amministrativo-gestionali

---

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.
  
5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.
  
6. (abrogato)

## Le collaborazioni amministrativo-gestionali

1. I collaboratori amministrativo – gestionali non sono lavoratori sportivi
2. Indeterminatezza della categoria – non indicati neanche nelle definizioni
3. Se subordinati si applicano le regole generali del rapporto di lavoro subordinato.
4. Non si applica la presunzione delle 18 ore
5. Non obbligatorio il requisito del tesseramento
6. Viene meno il requisito della non professionalità
7. Si cumulano le fasce esenti con eventuale contratto di lavoro sportivo? Sia ai fini previdenziali che fiscali?

## Disclaimer

**Queste diapositive sono state create per l'attività  
indicata in premessa.**

**Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e  
non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di  
questo contesto**

**Grazie per la comprensione  
Avv. Guido Martinelli  
([martinelli@martinellirogolino.it](mailto:martinelli@martinellirogolino.it))**